

NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N° 151

Indirizzi applicativi

Relatore : Fabrizio VESTRUCCI





Indice

- ✓ *le origini del procedimento*
- ✓ *ambiti applicazione SCIA secondo la L. 241/1990*
- ✓ *correlazioni con il DPR 160/2010*
- ✓ *primi indirizzi applicativi del Dipartimento Vigili del Fuoco*
- ✓ *la documentazione da produrre*
- ✓ *i procedimenti nel periodo transitorio*
- ✓ *le asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni*
- ✓ *le sanzioni*



Le origini del procedimento

art. 4 quater del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge 122/2010

Provvedimento di semplificazione per ridurre gli adempimenti amministrativi sulle piccole e medie imprese

Sulla base di principi:

a. Proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione:

- *alle dimensioni dell'impresa*
- *al settore di attività*
- *all'esigenza di tutela degli interesse pubblici coinvolti*

b. Eliminazione di :

- *autorizzazioni, licenze, permesso o nulla osta comunque denominati nonché degli adempimenti amministrativi e procedure*

NON NECESSARIE



rispetto alla tutela degli interessi pubblici

rimangono esclusi i procedimenti che prevedono il rilascio di CONCESSIONI

COSTITUTIVE



Le origini del procedimento


art. 4 quater del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge 122/2010

- c. Estensione dell'utilizzo di:
- autocertificazioni*
 - delle attestazioni*
 - delle asseverazioni*
 - delle dichiarazioni di conformità*
 - delle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia*
dell'Imprese ci cui all'art. 38 co. 4 Legge 6.8.2008 n° 133
- d. Informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
- e. Soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalenti per le attività oggetto di tale certificazione
- f. Coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi, in relazione alla tutela degli interessi pubblici



L'introduzione della S.C.I.A.

art. 49 della Legge 30.07.2010 n° 122



S.C.I.A. = *Segnalazione certificata di inizio attività* ai sensi


dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n° 241 come sostituito dall'art.

49 co. 4 bis del D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge 30.07.2010 n° 122,

in cui la ricevana della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai

sensi dell'art. 38 co. 3 *lett. e) e f)* del D.L. 25.06.2008 n° 112 convertito con

modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n° 133



Sono ricompresi i procedimenti
di **prevenzione incendi**



Esclusione ambiti applicazione SCIA

NO SCIA



in presenza di vincoli:

ambientali

paesaggistici e culturali

atti rilasciati da Amministrazioni preposte alla difesa nazionale

alla sicurezza pubblica

all'immigrazione

all'asilo

all'amministrazione della Giustizia

all'Amministrazione finanza ivi compreso gettito da gioco


imposti da normative comunitarie

costruzioni in zone sismiche




Esclusione ambiti applicazione SCIA

attività di **pubblico spettacolo e trattenimento**



attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto **polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo** compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti



attività con impiego di **gas tossici**



la S.C.I.A.

secondo l'art. 19 della Legge 241/1990

Co. 1 Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione:

- *di pareri di organi o Enti appositi*
 - *esecuzione di verifiche preventive*
- sono comunque sostituiti da :

- **autocertificazioni**
- **attestazioni**
- **asseverazioni**
- **certificazioni**

Salvo verifiche successive degli
organi e Amministrazioni
competenti



la S.C.I.A.

secondo l'art. 19 della Legge 241/1990

Co. 2..... data presentazione SCIA = *inizio immediato attività*

Co. 3 **L'Amministrazione competente**

in caso di carenza di:

requisiti

Presupposti dovuti a
vincoli

procedimento penale

se ricorrono presupposti

Entro 60 gg dal ricevimento adotta motivati
provvedimenti di :

divieto prosecuzione attività

rimozione effetti dannosi

SALVO l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente l'attività ed i suoi effetti dannosi
entro un termine fissato dall'Amministrazione > 30 gg.



la S.C.I.A.

secondo l'art. 19 della Legge 241/1990



E' fatto comunque salvo:

Il potere dell'Amministrazione competente
di **autotutela** ai sensi:

dell'art. 21 quinquies

dell'art. 21 nones



la S.C.I.A.

secondo l'art. 19 della Legge 241/1990

Co. 4..... *se decorsi 60 gg.* L'Amministrazione non provvede all'emissione:

del provvedimento di sospensione

dei provvedimenti di adeguamento

L'Amministrazione



puo' intervenire solo in presenza di pericolo di danno:


- per il patrimonio artistico e culturale
- per l'ambiente
- per la sicurezza pubblica
- per la difesa nazionale

previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente



La S.C.I.A. ed il DPR 160/2010

i collegamenti tra Amministrazioni procedenti e Amministrazioni competenti



La S.C.I.A. antincendio ed il DPR 160/2010

Il regolamento integra quanto già previsto dall'art. 10 del DPR 160/2010


(*chiusura lavori e collaudo*)

Il **soggetto** interessato (*impresa*) **comunica** al S.U.A.P.

L'ultimazione lavori unitamente:

Dichiarazione del **DIRETTORE DEI LAVORI** con la quale
attesta:
la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità

collaudo effettuato da un professionista abilitato, ove previsto



Art. 10 co. 3 DPR 151/2011
dalla SCIA antincendio di cui all'art. 4



I primi indirizzi applicativi emanati
DAL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

- ❑ La nota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011
- ❑ La Lettera Circolare prot. 13061 del 06.10.2011
- ❑ La Lettera Circolare prot. 14005 del 26.10.2011
- ❑ La nota prot. 5238/4122/32Q1 del 24.10.2011
- ❑ La nota prot. 0016031 del 05.12.2011



La nota prot. 4865/4101/23 del 05.10.2011

Nota informativa circa l'entrata in vigore del DPR 151/2011

Fornisce chiarimenti :

- *In ordine ai contesti di inserimento della SCIA in ambito prevenzione incendi;*
- *garanzia dei criteri applicativi uniformi a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, della tutela dell'ambiente e dei beni;*
- *persegue obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti nonché riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;*
- *applicazione del principio di proporzionalità in relazione alle situazioni di rischio delle singole attività;*
- *raccordo con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 07.10.2010 n° 160*



La Lettera Circolare prot. 13061 del 06.10.2011

Prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal nuovo regolamento:

- *Rendere piu' snello e veloce l'azione amministrativa;*
- *Rendere piu' efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali Vigili del Fuoco che hanno la possibilità di concentrare una parte rilevante delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio piu' elevato;*
- *Adempimenti connessi alla valutazione dei progetti, differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interesse pubblici, escludendo da tale onere le attività classificate nella **categoria A**, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità;*
- *Differenziate le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi, in coerenza con i principi ispiratori dettati dall'art. 49 co. 4 quater , lett. a) e c) della legge 122/2010;*
- *Introduzione della S.C.I.A. antincendi che, in relazione a quanto previsto dal co. 2 dell'art. 16 del D.Lgs n° 139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi*



Documentazione tra produrre

art. 4 co. 1

categoria A

Segnalazione certificata di inizio attività sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Asseverazione
a firma di tecnico abilitato

Relazione tecnica e elaborati grafici
a firma di tecnico abilitato

Documentazione tecnica costituita
da certificazioni / dichiarazioni
attestazioni



Documentazione tra produrre

art. 4 co. 1

Categorie B e C

Richiesta parere conformità antincendio comprensiva di
relazione tecnica e elaborati grafici a firma di tecnico abilitato

ottenuto il parere favorevole dal Comando

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale segnala l'inizio attività

Asseverazione
a firma di tecnico abilitato

Documentazione tecnica costituita
da certificazioni / dichiarazioni
attestazioni



Procedimenti amministrativi

comprendenti piu' attività di cui all'allegato «I»

Progetto comprende attività di categorie **A - B - C**

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il **progetto da sottoporre a valutazioni** dovrà riferirsi alle **sole attività B - C**

La presenza di attività **tipo A** dovrà comunque essere trattata negli elaborati progettuali per attestarne la conformità ma non sarà oggetto di parere, al fine di valutarne eventuali interferenze



All'atto di presentazione della **S.C.I.A.** la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle attività di **categoria A**



Procedimenti amministrativi

comprendenti attività di cui all'allegato «I» categoria C

Il Comando Provinciale



effettua i controlli entro 60 gg.

(*dal punto di vista amministrativo*)

In caso di esito positivo del controllo

entro 15 giorni

rilascia il **Certificato di Prevenzione Incendi**

che analogamente al verbale della visita tecnica per le attività di categoria A e B

non è un provvedimento finale di un procedimento tecnico amministrativo

ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale



Definizione di **certificato prevenzione incendi**

art 16 D.lgs n° 139/2006

Il **certificato di prevenzione incendi** attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di **sicurezza antincendio** nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno



Nulla Osta di Fattibilità (NOF)

Procedimenti facoltativi

da richiedersi a cura dei titolari delle attività comprese nelle **categorie B e C**, preventivamente alla presentazione del parere di conformità antincendio

parere rilasciato con riguardo ad uno o piu' aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi quali:

- *Ubicazione*
- *Comunicazione e separazioni*
- *Accostamento all'area e accostamento dei mezzi di soccorso*
- *Caratteristiche costruttive e lay out (distanziamenti, separazioni, isolamento)*
- *Resistenza strutturale al fuoco*
- *Compartimentazione*
- *Vie di esodo*
- *Sistema di controllo dei fumi naturali o meccanico*
- *Aree e impianti a rischio specifico*
- *Impianti elettrici di sicurezza*
- *Mezzi e impianti di estinzione incendi*
- *Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme antincendio*



Verifiche in corso d'opera

Possibilità offerta al titolare dell'attività

*di richiedere **verifiche in corso d'opera**, per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi anche durante la loro realizzazione*

da concordarsi con il Comando in fase preliminare progettuale attraverso un cronoprogramma delle visite

(deve concludersi entro 30 gg dalla sua presentazione)

(non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4)



I procedimenti nel periodo transitorio

art. 11 DPR 151/2011

Attività che in virtù della nuova normativa, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi

Il Comando comunica al titolare dell'attività che le stesse risultano non più assoggettate ai controlli di prevenzione incendi – il rispetto delle norme rimane sotto la loro completa responsabilità

Attività per cui all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/1998 ed il Comando non abbia ancora emesso parere

Il Comando concluderà il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categorie B e C ai sensi dell'art. 3 (valutazione dei progetti)

Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'art. 2 del DPR 37/1998 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera

Ai sensi dell'art. 11 co. 6, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui all'art. 4 Co. 1, presentando la S.C.I.A.- Il parere di conformità rilasciato ai sensi del DPR 37/1998, terrà luogo alla valutazione del progetto ex art. 3

Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 e alla data in entrata in vigore:

1. **il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all'atto della richiesta di CPI**
la presentazione della DIA assolve l'obbligo della presentazione della SCIA



I procedimenti nel periodo transitorio

art. 11 DPR 151/2011

il Comando provvede alla ricatalogazione dell'istanza sulla base della nuova classificazione dell'allegato I e nell'ipotesi in cui ricada nella categoria C effettuerà in ogni caso il sopralluogo entro 60 gg.

Ai fini del rinnovo sarà ritenuta valida la data di entrata in vigore del nuovo regolamento

2. *Il titolare dell'attività **non ha presentato** la dichiarazione di conformità (DIA) ai sensi dell'art. 3 co. 5 del DPR 37/1998 all'atto della richiesta del CPI*

Il Comando provvede alla ricatalogazione dell'istanza in funzione della nuova declaratoria A-B-C- e comunica al titolare dell'attività:

- per le attività di **categoria A e B**, della possibilità di avvalersi della SCIA per l'esercizio dell'attività. La documentazione da presentare secondo quanto previsto in sede di approvazione, dovrà essere integrata con la documentazione prevista per la SCIA entro 30 giorni dalla ricezione della nota del Comando*
- Per le attività di **categoria C** o nel caso che il titolare nell'ipotesi ricada nelle categorie **A e B** e non volesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso con l'effettuazione della visita di cui all'art. 4 del DPR 151/2011*



I procedimenti nel periodo transitorio

art. 11 DPR 151/2011

L'attività è in possesso del CPI ex art. 3 del DPR 37/1998 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento

Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I

Ai sensi dell'art. 11 co. 5 del DPR 151/2011 alla scadenza del CPI il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti dall'art. 5 presentando l'attestazione di rinnovo periodico

Per le attività con CPI scadenza una tantum e oggi individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I, la presentazione è scaglionata come sarà di seguito indicato

Le nuove attività inserite nell'allegato I esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore (06 Ottobre 2012)



Validità di 10 anni prima del rinnovo

per le attività di cui ai nn° 6-7-8-64-71-72-77

- N° 6** Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
- N° 7** Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24.05.1979 n° 886 e D.Lgs 25.11.1996 n° 624
- N° 8** Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
- N° 64** Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
- N° 71** Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
- N° 72** Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs n° 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato I
- N° 77** Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a ml. 24



I procedimenti di rinnovo

per le attività di con certificato rilasciato UNA TANTUM

I titolari della attività per le quali è stato rilasciato il certificato con *scadenza una tantum* ai sensi del DPR 37/1998 presentano la prima attestazione di rinnovo

entro il 06.10.2017

attività con certificato una tantum rilasciato antecedentemente al 01.01.1988

entro il 06.10.2019

attività con certificato una tantum rilasciato tra il 01.01.1988 e 31.12.1999

entro il 06.10.2021

attività con certificato una tantum rilasciato tra il 01.01.2000 e il 07.10.2011



La nota prot. 0016031 del 05.12.2011

Attraverso la quale è stata uniformata e standardizzata la modulistica per:

- Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio – **Certificato di Prevenzione Incendi**;*

- Verbale di sopralluogo;*

- Verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi (su richiesta interessato per categorie A e B)*



Le sanzioni nei confronti dei titolari delle attività

il reato di cui all'articolo 20 co. 1 del D.lgs n° 139/2006

«Chiunque, in **qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi**, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1.»

PS: Trova applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato «I» categorie A-B-C, in caso di omessa presentazione di S.C.I.A.



Le sanzioni nei confronti dei titolari delle attività

art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Articolo 75 (R)

Decadenza dai benefici

« Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. »



Le sanzioni nei confronti dei titolari delle attività

art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Articolo 76 (L)

Norme penali

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.*
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.*



L'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni

Sono atti per così dire

« *a formazione progressiva* »

costituiti dalla **dichiarazione del privato** cui consegue una mancanza di pronuncia della Pubblica Amministrazione, se non in sede di controllo ove accerta se la stessa sia **conforme al progetto approvato** (*ove ricorrente*) e alla **normativa di prevenzione incendi**

Si tratta quindi di una fattispecie particolare che si trasforma, **dopo il deposito presso la PA, da dichiarazione privata ad atto sul quale l'amministrazione interviene con poteri coercitivi e con potestà di controllo**



L'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni

il legislatore



ha inteso conferire

alla dichiarazione resa nell'atto dal tecnico




una **valenza fondamentale di garanzia**, di fronte alla Pubblica Amministrazione e ai terzi, della conformità delle opere progettate, asseverate, certificate



L'asseveratore

definizione poco scientifica
tecnico abilitato asseveratore



Soggetto che deve possedere ampie competenze e responsabilità, deontologiche, penali e civili

“ un acrobata che si esibisce senza rete di protezione “

La sentenza della terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n° 1818/2009

riconduce il significato etimologico della **parola asseverare**, quale **dichiarazione di particolare rilevanza e cui viene ascritto un particolare valore di veridicità, affidabilità e comprova la verità**

Si tratta quindi di una vera e propria **certificazione** che, **se resa in modo non vero**, ricade appieno **nel reato di falso**



L'asseveratore in ambito della prevenzione incendi



e' il *tecnico*

che assevera la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati



L'asseverazione

Con la presentazione della **S.C.I.A.** ed in particolare dell'asseverazione,

il TECNICO



ASSEVERANTE

assume la veste di **ESERCENTE DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'** con una particolare responsabilità – a *suo carico* – e una valenza, delle dichiarazioni da lui rese, **di stampo pubblicitico.**



L'esercente un servizio pubblica necessità

art. 359 Codice penale

Agli effetti della **legge penale**, sono persone che esercitano un **servizio di pubblica necessità**':

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità' mediante un atto della pubblica Amministrazione.



Le sanzioni

Secondo la vigente giurisprudenza, l'**asseverazione del tecnico**, (*ma anche le dichiarazioni e le certificazioni*), hanno una specifica rilevanza pubblicistica visto che **il soggetto è un esercente di servizio di pubblica necessità**, per cui

il reato

è *mono offensivo* o *plurioffensivo*, offende la Pubblica Amministrazione e i privati, cioè è diretto a ledere più beni ed interessi e non uno solo. Ne discende che la **falsa asseverazione non può essere considerata un errore**



Le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni

il reato di cui all'articolo 19 co. 6 della Legge 241/1990

«Ove il fatto non costituisca più grave reato, *chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni*»



Le sanzioni

il reato di cui all'articolo 481 del Codice Penale

Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

« Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.»



Le sanzioni a carico dei soggetti certificatori e redattori di dichiarazioni in ambito antincendio

il reato di cui all'articolo 20 co. 2 del D.lgs n° 139/2006

« Chiunque, nelle **certificazioni e dichiarazioni** rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime»



La normativa di prevenzione incendi in ambito luoghi di lavoro

In ogni caso,

*in **ambito luogo di lavoro**, così come definito dal D.lgs 09.04.2008 n° 81 così come modificato dal D.lgs 02.08.2009 n° 106, continuano a valere i precetti sanciti dalla citata disposizione legislativa*

e con esso le relative sanzioni

a cui saranno applicate le procedure sancite dall'art. 20 del D.Lgs n° 758/1994

